

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 930-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro della Difesa  
e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1960

---

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1960

---

Accettazione ed esecuzione della Convenzione sull'organizzazione e la personalità  
giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale adottata a Monaco (Principato)  
il 16 giugno 1958

---

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'Ufficio Idrografico Internazionale fu costituito nel 1921, con sede nel Principato di Monaco, allo scopo di coordinare i servizi idrografici degli Stati membri, onde rendere più sicura e più facile la navigazione in tutti i mari del mondo.

L'articolo 4 paragrafo *a*) dello Statuto, che è rimasto invariato nelle successive revisioni operate dalle varie « Conferenze Idrografiche Internazionali » tenutesi fino ad oggi, sancisce esplicitamente:

« L'Ufficio Idrografico Internazionale è un organo puramente consultivo; non ha alcuna autorità sui servizi idrografici degli Stati membri, che restano del tutto indipendenti e conservano la loro libertà e la loro iniziativa completa ».

La Convenzione che ora il Senato è chiamato a ratificare (e della quale, come stabilisce l'articolo 1, « lo Statuto è considerato parte integrante ») non modifica nè questa nè altre disposizioni di detto Statuto. Essa si limita a sancire una nuova norma, in base alla quale l'Ufficio Idrografico Internazionale possiede la personalità giuridica, ed

ha pertanto la capacità di stipular contratti, acquistare e disporre di beni immobili e mobili, di stare in giudizio (articolo 2).

In relazione a ciò, la Convenzione stabilisce altresì che ogni controversia relativa all'interpretazione della Convenzione verrà decisa da un Tribunale arbitrale, composto di membri della Corte permanente di arbitrato (articolo 2).

Gli altri articoli della Convenzione essendo di materia procedurale, il contenuto sostanziale della ratifica di questa si riduce essenzialmente all'attribuzione all'Ufficio Idrografico Internazionale della capacità giuridica nell'ordinamento interno italiano e al riconoscimento della competenza del citato Tribunale arbitrale relativamente all'interpretazione e applicazione della Convenzione stessa.

Poichè questa ha lo scopo di render più efficiente l'attività, da tutti apprezzata, dell'Ufficio, del quale l'Italia fa parte sin dalla fondazione, la sua ratifica da parte del Senato sembra sotto ogni punto di vista da raccomandare.

CESCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 della medesima.